

que anni di reclusione. Si procede altresì alla cancellazione in caso di decesso.

2. In ogni caso, in qualsiasi momento, ciascun esperto può chiedere al MIUR, o disporre autonomamente, la propria cancellazione dall'elenco o da una delle sezioni dell'elenco.

Art. 9.

Aggiornamento della scheda dell'esperto

1. L'aggiornamento della scheda personale di ogni esperto avviene di regola con cadenza annuale, previa apposita richiesta formulata dal MIUR. In ogni caso l'esperto, in qualsiasi momento, può procedere all'aggiornamento della propria scheda.

2. Il mancato aggiornamento della scheda o la mancata conferma dei dati in essa contenuti per cinque anni consecutivi comporta la cancellazione dall'elenco.

Art. 10.

Soggetti utilizzatori dell'elenco

1. REPRISÉ può essere utilizzato, per attività connesse con il finanziamento di progetti di ricerca o per la valutazione ex-post dei prodotti della ricerca, dai seguenti soggetti:

- a) MIUR;
- b) Università ed enti pubblici di ricerca;
- c) ANVUR;
- d) regioni ed altri Ministeri operanti come soggetti finanziatori di progetti di ricerca;
- e) altri soggetti operanti come soggetti finanziatori di progetti di ricerca.

Art. 11.

Tracciabilità e trasparenza

1. Al fine di garantire informazioni adeguate agli esperti e nell'ottica della piena tracciabilità, trasparenza ed efficienza degli investimenti pubblici in ricerca, il MIUR si impegna a far sì che REPRISÉ si interfacci con un'apposita piattaforma ad accesso aperto, contenente le principali informazioni (soggetti destinatari dei finanziamenti, entità del finanziamento, area disciplinare, tematiche specifiche, parole chiave) relative ai finanziamenti dei progetti di ricerca in proprio possesso, compatibilmente con i profili di riservatezza e protezione delle privative industriali.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza.

Roma, 13 giugno 2016

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3074

16A06917

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2016.

Istituzione di nuovi Centri di referenza nazionale nel settore veterinario.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, recante «Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera l);

Visto il decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190, concernente «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, recante «Centri di referenza nazionali nel settore veterinario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1999, n. 300;


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Vista l'istanza e la relativa documentazione presentata, ai sensi del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1999, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, acquisita dal Ministero della salute con prot. DGSAF n. 9782-A del 20 aprile 2016, finalizzata all'istituzione del Centro di referenza nazionale per la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR);

Vista la relazione inviata con nota prot. DGSAF n. 14676-P del 16 giugno 2016, nella quale la Direzione generale competente attesta che l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche è in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei centri di referenza nazionali dall'art. 3, comma 1 del predetto decreto ministeriale 4 ottobre 1999;

Considerato che l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche ha già partecipato, in qualità di organo tecnico-scientifico, alla realizzazione di un «Piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti ai Libri genealogici (LG) delle cinque razze italiane da carne, finalizzato al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino (IBR)»;



Considerato che con l'istituzione del Centro di referenza nazionale in argomento questo Ministero, nonché la sanità pubblica veterinaria, potrà disporre di uno specifico strumento tecnico scientifico che, in collaborazione con gli altri istituti zooprofilattici sperimentali, amministrazioni, centri ed associazioni del settore, possa ottenere dei risultati armonizzati su base nazionale;

Considerato che in Italia non vi sono centri specialistici afferenti al Servizio sanitario nazionale sulla Rinotracheite infettiva del bovino (IBR);

Ritenuto, pertanto, necessario istituire il Centro di referenza nazionale per la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR);

Decreta:

Art. 1.

1. Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche è istituito il Centro di referenza nazionale per la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR).

Art. 2.

1. Il Centro di referenza di cui all'art. 1, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999:

a) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli istituti zooprofilattici spe-

rimentali, ai fini del coordinamento delle attività che saranno poste in essere sul territorio nazionale;

b) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute per l'elaborazione di piani di controllo, sorveglianza e monitoraggio sulla Rinotracheite infettiva del bovino (IBR);

c) cura l'organizzazione di corsi di formazione nell'ambito delle proprie competenze per il personale del Servizio sanitario nazionale e di altri operatori di enti competenti;

d) promuove l'attività di ricerca nel settore di competenza;

e) mette in atto ogni altra utile attività attinente alle proprie competenze, ivi compresi la collaborazione e il coordinamento con altre amministrazioni, centri ed associazioni del settore.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3443

16A06896

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PERUGIA

DECRETO 7 settembre 2016.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati e enti a cui possono essere effettuate, con deducibilità dal reddito delle imprese, le erogazioni liberali in favore della popolazione colpita dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nel territorio della provincia di Perugia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Premesso che la Provincia di Perugia è stata interessata dall'evento sismico avvenuto in data 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento

sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 con la quale sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico;

Visto l'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con cui si stabilisce:

che sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti;

che non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime attività;

che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma quarto del medesimo articolo che demanda ad un decreto del prefetto l'individuazione

